

Con sentenza n. 28944 del 7 maggio 2021 (dep. 23 luglio 2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito le differenze, in tema di impugnazione delle misure cautelari, tra i provvedimenti reali e quelli personali.

Avverso i provvedimenti di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per tale intendendosi sia *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Cass. pen., sez. un., 26 maggio 2008, n. 25932).

In particolare, nella violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p. vi rientrano tanto la mancanza assoluta di motivazione, quanto la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto attraverso lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (Cass. pen., sez. VI, 21 gennaio 2009, n. 7472; Cass. pen., sez. V, 26 giugno 2010, n. 35532).

La Corte di Cassazione ha reputato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 325 c.p.p., per contrasto con l'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente il ricorso in sede di legittimità anche per manifesta illogicità della motivazione; si tratta, a ben vedere, di una scelta del legislatore dettata da evidenti motivi di economia processuale, ossia di riservare il ricorso soltanto a gravi violazioni di legge e non anche ad imprecisioni o carenze nella esposizione dei motivi che avevano legittimato la decisione impugnata (Cass. pen., sez. V, 25 settembre 2000, n. 4066). Né tantomeno la disparità di trattamento rispetto al ricorso avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali può ritenersi irrazionale ovvero contraria ai principi di eguaglianza e di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di tracciare il *discrimen* proprio sul piano della diversa tutela apprestata dall'ordinamento, rispettivamente, ai beni della libertà personale e della libertà patrimoniale.

Sono differenti, infatti, i valori che l'ordinamento prende in considerazione: da un lato, l'inviolabilità della libertà personale, e, dall'altro, la libera disponibilità dei beni, che la legge ben può temperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti. Ciò comporta, dunque, la possibilità di costruire diversamente il "potere" del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la tipologia del controllo in sede di gravame, con i naturali riverberi che da ciò scaturiscono sul piano della difesa che gli interessati possono sviluppare (Corte Cost., n. 48 del 1994; Corte Cost. n. 176 del 1994; Corte Cost., n. 229 del 1994).

Per quanto riguarda la valutazione del *fumus commissi delicti*, quale presupposto della misura ablatoria, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando – sia pure sommariamente – le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria (Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2010, n. 18078; Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2012, n. 15448): mentre per la applicazione delle misure cautelari personali è necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell'indagato, in relazione ad uno o più reati contestati, fondato su una valutazione di gravità degli indizi a suo carico, per l'applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza del *fumus commissi delicti*, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato.

Riferimenti Normativi:

- art. 3 Cost.
- art. 24 Cost.



Le misure cautelari reali e personali: il differente regime di impugnazione

Diritto processuale penale Impugnazione

Giulia Faillaci

23 | 07 | 2021

- art. 111 Cost.
- art. 325 c.p.p.